

Como, 25 agosto 2017 Prot. 204 / 17 CB MG Circ. 9 / 17 AI PRESIDENTI E COORDINATRICI E PERSONALE DIPENDENTE
DELLE SCUOLE PARITARIE FISM
DELLA PROVINCIA DI COMO

Loro sedi

OGGETTO:

PREVENZIONE VACCINALE.

DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 2017, N. 73 E LEGGE DI CONVERSIONE 31 LUGLIO 2017, N. 119 - GU N. 182 DEL 5 AGOSTO 2017

PREMESSA

Con decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla **legge 31 luglio 2017**, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", pubblicato sulla **G.U. n. 182 del 5 agosto 2017**, il Parlamento ha approvato definitivamente la normativa che reintroduce l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza della scuola.

Il provvedimento è diretto a garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività volte alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con particolare riferimento al mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per poter dare corretta applicazione alle nuove disposizioni in materia, è bene tenere in considerazione i riferimenti normativi redatti direttamente dal Ministero della Giustizia, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. In particolare:

- a) Ministero della Giustizia: ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi "Testo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 130 del 7 giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.».

 (Allegato A: Testo coordinato con la legge di conversione GU n. 182 del 5.08.2017).
- b1) <u>Ministero della Salute</u>: indicazioni operative per le scuole, le ASL e le famiglie in merito ai nuovi obblighi vaccinali. Nello specifico:
 - ◆ Lettera Circolare n. 0025146 del 14 agosto 2017: "Circolare recante <u>prime indicazioni operative riguardanti il comma 1-quater</u>, art. 1 del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 ...".

 (Allegato B: Circolare Ministero Salute n. 25146 del 14.08.2017).
 - ◆ Lettera Circolare n. 0025233 del 16 agosto 2017: "Circolare recante <u>prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73</u> del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 ...".
 - (Allegato C: Circolare Ministero Salute n. 25233 del 16.08.2017).
- b2) <u>Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca</u>: pubblicata la Direttiva:
 - ◆ MIUR.AOOODPIT.REGISTRO UFFICIALE n.0001622 del 16 agosto 2017: "
 Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119...".

 (Allegato D: MIUR n. 1622 del 16.08.2017).
- 1) <u>Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) **Genitore, Tutore, soggetto affidatario.**</u>
 - (Allegato 1: Autocertificazione Genitore, tutore, soggetto affidatario).
- 2) <u>Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) **Operatore scolastico** (Allegato 2: *Autocertificazione Operatore scolastico situazione vaccinale*).</u>



BAMBINI DA 0 A 6 ANNI (ASILO NIDO, SEZIONE PRIMAVERA E SCUOLA DELL'INFANZIA).

Diventa definitivo il <u>divieto</u>, <u>per i bambini non vaccinati, di iscrizione agli asili nido, alle sezioni primavera ed alle scuole dell'infanzia</u> di tutto il territorio nazionale, anche se viene pagata la sanzione pecuniaria.

Lo ribadisce la circolare esplicativa del decreto vaccini, pubblicata dal Ministero della Salute. «La sanzione estingue l'obbligo della vaccinazione ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell'infanzia, non solo per l'anno di accertamento dell'inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all'adempimento dell'obbligo vaccinale».

La stessa Circolare del 16 agosto 2017 fornisce <u>indicazioni sui vaccini obbligatori e raccomandati</u> per i minori da 0 a 16 anni di età, attraverso una tabella di sintesi, in riferimento alla coorte di appartenenza dell'anno di nascita, secondo le indicazioni del <u>Calendario allegato al Piano nazionale di prevenzione vaccinale</u> vigente, reperibile anche sul sito del dal Ministero della Salute al seguente link: <u>www.salute.gov.it/vaccini</u>

È previsto l'<u>obbligo di vaccinazione anche per i minori stranieri non accompagnati</u> che non hanno cittadinanza italiana o dell'UE privi di assistenza o di rappresentanza da parte di genitori o adulti legalmente responsabili.

Vengono dichiarate obbligatorie per legge le seguenti vaccinazioni.

	a) anti-poliomelitica;		b) anti-difterica;		c) anti-tetanica;	
	d) anti-epatite B;		e) anti-pertosse;		f) anti Haemophilusinfluenzae tipo B;	
	g) anti-morbillo;	h) anti-rosolia;		i) anti-parotite;		l) anti-varicella.

Per queste ultime 4 è prevista una valutazione fra 3 anni per l'eventuale eliminazione dell'obbligo.

Tutti i vaccini sono gratuiti e possono anche essere prenotati direttamente nelle farmacie convenzionate aperte al pubblico, mediante il Centro unificato di prenotazione (Cup).

I genitori sono altresì liberi di recarsi nelle sedi delle Aree Territoriali (Agenzie di Tutela della Salute) ovvero ASL (Azienda Sanitaria Locale) per ricevere informazioni sulle modalità e i tempi di vaccinazione dei propri figli.

REQUISITI DI ACCESSO (NORMA GENERALE)

Come già detto, per le scuole dell'infanzia e per i servizi educativi dell'infanzia <u>la presentazione del libretto delle vaccinazioni costituisce requisito di accesso</u>, pertanto <u>chi non è in regola con il certificato vaccinale</u>, non potrà essere iscritto dai genitori all'Asilo Nido, alla Sezione Primavera e alla Scuola <u>dell'Infanzia</u>.

La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dove si dichiara che i vaccini sono stati somministrati.

In tal modo si ha tempo per presentare copia del libretto vaccinale fino al 10 luglio di ogni anno.

Chi è in attesa di vaccinare il bambino/a può comunque iscriverlo, presentando copia della prenotazione dell'appuntamento fissato, quindi protocollato, presso l'Azienda Sanitaria Locale.

Dunque, nel caso in cui i bambini/e non siano stati sottoposti a tutte o ad alcune delle dieci vaccinazioni obbligatorie, i genitori dovranno <u>inviare all'ASST la formale richiesta</u> di effettuare le <u>vaccinazioni obbligatorie o mancanti</u> a mezzo posta certificata o raccomandata AR.

Per Como e provincia utilizzare la seguente pec: <u>protocollo@pec.asst-lariana.it</u> o **raccomandata** A/R all'indirizzo: ASST Lariana, Via Napoleona 60 - 22100 Como.

<u>La ricevuta della mail o della raccomandata va allegata all'autocertificazione allegata alla presente o</u> scaricabile dal sito.

<u>La mancata presentazione della documentazione</u> di avvenuta vaccinazione nei termini previsti, <u>è</u> segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai Dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione (per le nostre dell'infanzia paritarie, il legale rappresentante) e/o dai responsabili dei servizi educativi all'infanzia, all'Azienda Sanitaria Locale per gli adempimenti di competenza.

AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE

In sintesi: per l'iscrizione a scuola è necessario presentare alternativamente:

- <u>libretto vaccinale</u> comprovante le avvenute vaccinazioni;
- <u>autocertificazione</u> dell'avvenuta vaccinazione con conseguente presentazione della copia del libretto;
- copia della <u>prenotazione dell'appuntamento fissato presso l'ASL (ATS)</u> al fine di somministrare i vaccini obbligatori previsti.
- idonea documentazione comprovante <u>l'esonero per intervenuta immunizzazione</u> per malattia naturale;
- idonea documentazione comprovante <u>l'omissione o il differimento della somministrazione</u> del vaccino;

ESONERATI DALL'OBBLIGO DELLA VACCINAZIONE

La legge prevede che potranno essere esonerati dall'obbligo della vaccinazione solo i <u>bambini già immunizzati</u> (per aver contratto la malattia naturalmente) <u>o che si trovino in specifiche condizioni cliniche documentate</u>; in tal caso, <u>la vaccinazione potrà essere posticipata</u>. Tali soggetti potranno eseguire le altre vaccinazioni in formulazione "monocomponente" o combinata, in cui sarà assente l'antigene per la malattia per la quale c'è già la copertura. Spetta alle ASL verificare l'adempimento e il richiamo al rispetto della norma, dopo aver eseguito i dovuti controlli e considerate le diverse motivazioni di esonero, omissione o posticipo.

VACCINAZIONI OMESSE O DIFFERITE SE PERICOLOSE PER LA SALUTE

Le vaccinazioni possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

SE UN BAMBINO HA GIÀ AVUTO LE PATOLOGIE INDICATE

<u>Deve farsi attestare tale circostanza dal medico curante</u> che potrà anche disporre le analisi del sangue per accertare che abbia sviluppato gli anticorpi.

COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI IN PRESENZA DI MINORI NON VACCINABILI

I minori non vaccinabili (ovvero <u>quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni</u> <u>di salute</u>, sono di norma inseriti dal Dirigente scolastico in sezioni nelle quali non sono presenti altri minori non vaccinati o non immunizzati naturalmente.

I Dirigenti scolastici comunicano all'ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le sezioni nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

LE SANZIONI

In caso di violazione dell'obbligo vaccinale, ai genitori/tutori/affidatari è comminata la <u>sanzione</u> <u>amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro.</u> Le sanzioni vengono irrogate dalle Aziende Sanitarie Locali.

I genitori a cui l'ASL contesta la mancata vaccinazione possono provvedere entro il termine indicato a mettersi in regola.

PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - (DISPOSIZIONE TRANSITORIA)

Per l'anno scolastico 2017-2018 è prevista una fase transitoria.

Nelle scuole dell'infanzia, asili nido e sezioni primavera <u>entro il 10 settembre 2017 va presentata</u> la documentazione di avvenuta vaccinazione.

<u>In alternativa, il genitore può anche autocertificare</u>, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, <u>l'avvenuta vaccinazione</u> e presentare successivamente copia del libretto, o ancora in caso di immunizzazione o differimento la documentazione comprovante.

Coloro che sono in attesa di effettuare il vaccino prescritto, possono comunque iscrivere il bambino o la bambina presentando <u>copia della prenotazione dell'appuntamento chiesto all'ASL</u>.

La circolare ministeriale, infatti, stabilisce che <u>la semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l'iscrizione a scuola</u>, in attesa che la ASL provveda ad effettuare la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell'anno scolastico.

Chi ha presentato l'autocertificazione, <u>entro il 10 marzo 2018 dovrà obbligatoriamente esibire la documentazione comprovante l'avvenuta somministrazione delle vaccinazioni.</u>

Perciò, dal 10 di settembre 2017 al 10 di marzo 2018, ci sarà tutto il tempo per chi non ha fatto vaccinazioni, di cominciare il percorso.

Nel caso non si abbia ancora il libretto delle vaccinazioni o i genitori/tutori/affidatari non ricordino di aver rispettato tutte le scadenze previste dal Calendario di prevenzione vaccinale sarà presto possibile conoscere lo stato di ogni singolo bambino/a, attraverso il Fascicolo sanitario elettronico, le cui modalità di accesso verranno divulgate sui siti delle ATS, dai quale, entro Gennaio 2018, si potrà scaricare autonomamente il certificato vaccinale da parte del cittadino, quale attestazione da consegnare entro la data del 10 marzo 2018 a riprova di quanto auto dichiarato.

In alternativa è possibile (come già detto) rivolgersi ai centri vaccinali delle ASL di riferimento.

<u>Vista l'imminenza dell'avvio del nuovo anno scolastico</u>, la circolare del <u>MIUR invita i Dirigenti scolastici</u> (per le nostre scuole il Legale rappresentante) ed i Responsabili dei servizi educativi dell'infanzia <u>ad informare con urgenza i genitori dei bambini/e sui nuovi obblighi vaccinali</u> e sulle disposizioni applicative per il 2017/2018.

Vedi anche sito: **Regione Lombardia** – **ATS Insubria:** http://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/vaccinazioni

PER GLI ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI

A decorrere <u>dall'anno scolastico 2018-2019</u> al momento dell'iscrizione, che solitamente avviene nei primi mesi dell'anno, <u>i genitori potranno presentare un'autocertificazione</u> nella quale si dichiara che i vaccini verranno fatti.

Entro il 10 luglio dello stesso anno sarà necessario documentare che il bimbino è stato vaccinato.

L'articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, dopo una prima fase transitoria, siano le Aziende Sanitarie Locali (ASL), una volta ricevuto dalle scuole l'elenco delle iscritte e degli iscritti sino ai 16 anni di età, a restituirlo con l'indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali. Per la scuola dell'infanzia la mancata presentazione della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi vaccinali comporterà la decadenza dell'iscrizione.

AUTOCERTIFICAZIONE PER OPERATORI SCOLASTICI

Nella nuova legge, inoltre, si prevede che **gli operatori scolastici dovranno comunque presentare entro il 16 novembre 2017,** nei luoghi in cui prestano servizio, **un'autocertificazione**, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la propria «situazione vaccinale».

Quali saranno le conseguenze della mancata presentazione dell'autocertificazione non è ancora dato saperlo.

Si confida nel fatto che presto il Ministero provvederà ad emanare una circolare contenente tutte le indicazioni necessarie al fine di regolarizzare la posizione di insegnanti.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

A decorrere dal mese di luglio 2017, il Ministero della Salute ha avviato una campagna straordinaria di sensibilizzazione per la popolazione sull'importanza delle vaccinazioni per la tutela della salute.

Nell'ambito della campagna, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca promuovono, dall'anno scolastico 2017-2018, iniziative di formazione del personale docente ed educativo sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori.

Con i migliori saluti.

Il Presidente Provinciale Fism Como

Mario Gazzi Vice-Presidente Provincialo Fism Como